



Principali definizioni contenute nel TUF

7 gennaio 2008

Nel presente elaborato si riportano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”* aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007. Il testo impiegato per la presente elaborazione è recuperabile al seguente link: http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58_1998.pdf

La struttura della tabella è la seguente:

- colonna 1: termini rilevanti, riportati in ordine alfabetico;
- colonna 2: definizione del termine rilevante, desunta dal TUF e, ove possibile, integrata con i rimandi contenuti nella definizione base contenuta nel TUF;
- colonna 3, 4 e 5: articolo, comma e lettera del TUF dal quale sono state tratte le singole definizioni, al fine di consentire comunque al lettore di recuperare la definizione originaria contestualizzata;
- colonna 6: articoli e commi del TUF nei quali il termine rilevante viene citato in forma singolare, plurale, nei suoi singoli componenti (ove significativo) e/o abbreviata.

Il lavoro è in bozza e, ovviamente, non vuole riportare in alcun modo la mappatura sostanziale delle principali definizioni contenute nel TUF. Esso rappresenta solo un primo ausilio per gli operatori del settore ed uno strumento non convenzionale per una lettura “verticale” di questo importante testo. Si ricorda, inoltre, che per lo stesso termine rilevante vigono, in aree diverse del TUF (tipicamente in singoli Capi) definizioni molteplici relative al medesimo termine rilevante. Si rimanda ad una successiva edizione del lavoro un aggiornamento più specifico di questo ultimo tema.

Ogni commento, critica o suggerimento sono i benvenuti, che vi preghiamo di voler indirizzare a: info@studiobalestreri.it.

Termine rilevante	Definizione	Art	Comma	Lettera	Articoli: commi di citazione
Consulenza in materia di investimenti	La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.	1	5-septies		18-bis: 1 34: 1
Emittenti quotati	I soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani	1	1	w	92: 1, 2 113-ter: 1 114: 1, 2, 7, 9 114-bis: 2 115 115-bis: 1 187-ter
Emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine	1. emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia; 2. emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia; 3. gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in	1	1	w-quater	92: 1, 2 113-ter: 1 154-bis: 1 154-ter: 1, 2

	<p>base a una propria scelta;</p> <p>4. gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.</p> <p>L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.</p>				
Fondo aperto	Fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo	1	1	k	37: 1 98-ter: 1
Fondo chiuso	Fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate	1	1	l	37: 2-bis 93-bis: 1 113-ter: 2, 6 e 9 154-ter: 6
Fondo comune di investimento	Patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote	1	1	j	36: 1, 2, 3, 6 39: 1 93-bis: 1
Gestione collettiva del risparmio	<p>Servizio che si realizza attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili 	1	1	n	6: 2, 2bis 11: 1 32-bis: 1 32-ter: 1 33: 1 34: 1 166: 3 167: 1 168: 1

					188: 1
Gestione di portafogli	Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti	1	5-quinquies		6: 2 24: 1 30: 6 34: 1 167 Allegato – Sez. A
Sistemi multilaterali di negoziazione, gestione di sistemi, gestore/i di sistema	Sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.	1	5-octies		6: 2-quater 77-bis: 1, 2, 4 79: 3 79-bis: 1 79-ter: 1 190: 2 205: 1 Allegato – Sez. A
Gestore	Sgr che svolge l'attività indicata all'art. 1, comma 1, lettera n), numero 2)	1	1	q	6: 1 33: 3 36: 4, 5 39: 1 40: 3 68: 2
Impresa/e di investimento comunitaria	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia	1	1	f	20: 1 25: 1 27: 1,2,3,4 31: 1 52: 1 58: 1 60-bis: 5
Impresa/e di investimento	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario	1	1	g	20: 1 21: 1-bis

extracomunitaria					28: 1,2,3 53: 5 56: 2, 3 58: 2 60: 2
Imprese di investimento	Sim Imprese di investimento comunitarie Imprese di investimento extracomunitarie	1	1	h	188: 1 6: 2-quater 10: 4, 5 18: 1 21: 2 30: 4, 5 31: 1 51: 1
Internalizzatore sistematico	Soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione	1	5-ter		78: 1, 2 79-bis: 1 190: 2 205: 2 205: 1
Market maker	Soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti	1	5-quater		Non presente
Mercato regolamentato	Sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente	1	1	w-ter	37: 2 61: 6-bis 62: 1-bis, 3, 3-bis 64: 1, 1-sexies 65: 1 67: 5, 5-ter 70-bis: 2 70-ter: 1, 2

					75: 2 77-bis: 3 79-bis: 4 93-bis: 1 94-bis: 3, 4 99: 1 101-bis: 1 101-ter: 3 106: 1, 2 bis, 4 108: 2 113: 1, 2, 3, 4, 5 113-bis: 1, 2, 3, 4, 113-ter: 6, 9 123-bis: 1 133: 1 180: 1 182: 1, 2 Allegato – Sez. C
Mezzi di pagamento	I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari	1	4		Non presente
Negoziazione per conto proprio	L'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti L'attività di market maker.	1	5-bis		25: 1 Allegato – Sez. A
Negoziazione per conto terzi	Non definito				201: 9
Offerta al pubblico di prodotti finanziari	Ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati	1	1	t	205: 1

Offerta pubblica di acquisto o di scambio	<p>Ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>Non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.</p>	1	1	v	101bis: 3 101-ter: 1, 2 102: 1 104-bis: 1 106: 4 107: 1 108: 3, 5 111: 1 205: 1 OPA - 101-ter: 4 102: 8 106 107 OPS - 106: 4
Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)	Fondi comuni di investimento Sicav	1	1	m	6: 1, 2-quater 7: 3 8: 4 33: 2 40: 1 42: 1, 5, 54 93-bis: 1 98-ter: 4 98-quater: 1, 2 98-quinquies: 1,3 113-bis: 1, 4 166: 1 168: 1

Partecipazioni	Le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.	1	6-bis		6: 1 In SIM SGR SICAV 14: 1, 3, 4, 5, 7 15: 4, 5 16: 1, 4 17: 1 19: 1 34: 1 43: 1 Detenute da OICR 37: 1, 2 In soc. gest. mercati 61: 6 In soc. gest. accentrata 80: 7 OPA 106: 3 107: 1, 3 In emittenti 120: 1, 4, 6 121: 1, 4 123-bis: 1 144: 4 Sanzioni 169: 1 173: 1 189: 1 193: 2
-----------------------	---	---	-------	--	--

Prodotti finanziari	Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari	1	1	u	23: 4 25-bis 30: 9 94: 1, 2, 6, 7 95: 1, 2, 4 95-bis: 1, 2 96: 1 97: 4 100: 2 100-bis: 1, 2, 3 101: 2, 5 101-bis: 3 102: 3, 4 103: 1, 4 173-bis: 1 205: 1
Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	Polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 25216	1	1	w-bis	Non presente
Servizi accessori	a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti	1	6		18: 4, 5 19: 1 21: 1-bis 23: 1 28: 1, 2 29: 1 32-bis: 1 32-ter: 1 33: 2 201: 7

	<p>finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;</p> <p>f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;</p> <p>g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;</p> <p>g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.</p>				Allegato – Sez. B
Servizi ammessi al mutuo riconoscimento	<p>Attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine</p> <p>Sezione A - Attività e servizi di investimento</p> <p>(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.</p> <p>(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.</p> <p>(3) Negoziazione per conto proprio.</p> <p>(4) Gestione di portafogli.</p> <p>(5) Consulenza in materia di investimenti.</p> <p>(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.</p> <p>(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.</p> <p>(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>Sezione B - Servizi accessori</p> <p>(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti</p>	1	1	s	26: 2 27: 1, 2, 3

	<p>finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.</p> <p>(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.</p> <p>(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.</p> <p>(4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.</p> <p>(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.</p> <p>(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.</p> <p>(7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.</p>				
<p>Servizi e attività di investimento</p>	<p>Quando hanno per oggetto strumenti finanziari:</p> <p>a) negoziazione per conto proprio;</p> <p>b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;</p> <p>c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>d) gestione di portafogli;</p> <p>e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);</p> <p>f) consulenza in materia di investimenti;</p>	1	5	5-sexies	<p>18: 5</p> <p>23: 4, 5</p> <p>29: 1</p> <p>30: 1, 4</p> <p>32: 2</p> <p>32-bis: 1</p> <p>51: 1</p> <p>59: 1</p> <p>Allegato – Sez. B</p>

	g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione				
Società di gestione armonizzata	Società, con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio	1	1	o-bis	22: 1, 3 43-bis: 1 58: 1
Società di gestione del risparmio (Sgr)	Società per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio	1	1	o	6: 1, 2-quater 8: 3, 4, 5 9: 1 10: 3 11: 1 12: 3 13: 1 14: 1 15: 1 16: 2 17: 1 18: 2 21: 1-bis, 2 22: 1, 3 24: 1 30: 3, 4 31: 1 33: 1, 2, 4 34: 1, 3, 4 35: 1 36: 1, 6 37: 2, 2-bis 38: 1, 2, 4 39: 2 40: 1, 2

					41: 1, 2 43: 7 43-bis: 1 51: 1 53: 6 56: 1, 3 57: 3, 4 60-bis: 1, 3, 4 139: 2 140: 1 188: 1 201: 5, 11
Società di intermediazione mobiliare (Sim)	Impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia	1	1	e	6: 1 8: 3, 4, 5 9: 1 10: 3 11: 1 12: 3 13: 1 14: 1 15: 1 16: 2 17: 1 18: 4 19: 1, 3, 3-bis 20: 1 21: 1-bis 25: 1 26: 1, 2 28: 1

					51: 1 53: 1 56: 1, 3, 4 57: 1, 3, 4 60-bis: 1, 3, 4 140: 1, 188: 1 198: 1 201: 5, 11
Società di investimento a capitale variabile (Sicav)	Società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni	1	1	i	6: 1 8: 3, 4, 5 9: 1 13: 1 14: 1, 2 15: 1 16: 2 17: 1 30: 3 31: 1 33: 1 43: 1, 4, 5, 6, 7, 8 43-bis: 1 44: 1, 2 45: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 46: 1 47: 1, 2 48: 1, 7 49: 1, 2 50: 1, 2 51: 1

					53: 6 56: 1, 3, 4 57: 1, 3, 4, 6 60-bis: 1, 3, 4 93-bis: 1 98-ter: 1 140: 1 188: 1 200: 3
Società promotrice	Sgr che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);	1	1	p	36: 4, 5 39: 1 40: 3
Soggetti abilitati	<ul style="list-style-type: none"> • SIM • imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia • imprese di investimento extracomunitarie • Sgr • società di gestione armonizzate • Sicav • gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario • banche italiane • banche comunitarie con succursale in Italia • banche extracomunitarie <p>autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento</p>	1	1	r	4: 2, 5 5: 4, 5, 5-bis 6: 01, 1, 2, 2-bis, 2- quater 7: 1 8: 5 bis 18-bis: 5 21: 1 23: 6 25-bis: 2 30: 6, 9 31: 3, 4, 6 32-ter: 1 65: 1 (74: 1) (76: 1) (77-bis: 5) 79: 2

					79-bis: 1 79-ter: 1 99: 2, 3 100-bis: 3 114: 9 117-ter: 1 139: 2 140: 1, 2 187-quarter: 1, 3 187-octies: 5 187-nonies: 1 191: 3
Strumenti finanziari derivati	Gli strumenti finanziari previsti dal - comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) - comma 1-bis, lettera d)	1	3		6: 2-quarter 18: 3 23: 5 61: 6-ter, 8-ter 62: 1-quarter 63: 3 64: 1-quinquies 66-bis: 1 (68: 1) (69: 1, 1-ter) 70-bis: 4 75: 5 77-bis: 6 79: 3 79-bis: 3 100: 1 120: 4 180: 1

					181: 2 203: 1 Allegato – Sez. B, C
Strumenti del mercato monetario	Categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali	1	1-ter		100: 1 Allegato – Sez. C
Strumenti finanziari	<p>a) valori mobiliari;</p> <p>b) strumenti del mercato monetario;</p> <p>c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;</p> <p>d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;</p> <p>e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;</p> <p>f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che</p>	1	2		6: 1, 2, 2-quater 18: 5 18-bis: 1 22: 1, 2, 3 23: 5 24: 1 30: 1, 3, (5), 6, 8 36: 2 39: 2 40: 2 56: 3 57: 3, 4 61: 1, 6-ter, 8-ter, 10 62: 1-ter, 1-quater, 2 63: 1-quater, 1-sexies, 3 64: 1, 1-bis, 1-ter, 1quinquies 65: 1, 2 66-bis: 1 67: 2, 4 68: 1 69: 1, 1-ter 70: 1, 2-bis

	<p>sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;</p> <p>g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;</p> <p>h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;</p> <p>i) contratti finanziari differenziali;</p> <p>j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione</p>				<p>70-bis: 1, 2, 4 71: 1-bis 75: 5 77-bis: 1, 2, 3, 6 78: 1 79: 3 79-bis: 2, 3 80: 1, 2, 9 81: 1, 2 84: 1 85: 1, 2, 3, 6, 8 86: 1, 2, 3 87: 1, 2, 3, 5 88: 1, 3 92: 1, 2 93-bis: 1 94: 1, 3, 6 94-bis: 3, 5 96: 1 98: 1, 2 99: 1, 2 100: 1 101: 2, 4 101-bis: 2 106: 3-bis 113: 1, 2, 3, 4 114: 7, 8, 11, 12 114-bis: 1, 2 116: 1 117: 2</p>
--	--	--	--	--	---

	riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini				118: 1, 2 120: 4, 5 122: 5 123-bis: 1 133: 1 148-bis: 1, 2 165-ter: 1, 6 165-quater: 1, 3 165-quinquies: 1 165-sexies: 1 166: 1 168: 1 170: 1 174-bis: 1 174-ter: 1 180: 1 181: 1, 3, 4, 5 182: 1, 2 183: 1 184: 1, 4 185: 1 187-bis: 1, 3 187-ter: 1, 3 201: 13 203: 1, 2 Alleg. – Sez. A, B, C
Valori mobiliari	Categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di	1	1-bis		93-bis: 1 113-ter: 2, 6, 9 204: 1 Allegato – Sez. C

<p>partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;</p> <p>b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;</p> <p>c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;</p> <p>d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure</p>				
--	--	--	--	--